



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 45577 del 19 marzo 2014

Oggetto: **Quesito:** D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Articolo 71, comma 6, lettera c). Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione titolo di studio – “Diploma di Istituto Tecnico Commerciale”(Ragioneria).

Si fa riferimento alla mail con la quale si chiede se il titolo di studio “Diploma di Istituto Tecnico Commerciale” possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande conseguito nell’anno 1994.

Si precisa in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va infatti valutata la capacità di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi

A tale riguardo, la scrivente Direzione fa presente che la circolare 3642/C del 15 aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, fornisce una serie di indicazioni sui titoli di studio, relativi al secondo ciclo d’istruzione, sia universitari, sia di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Si, precisa inoltre, che la citata circolare, per quanto riguarda il secondo ciclo d’istruzione, ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, nel quale il diploma indicato in oggetto è confluito nel settore “Economico” degli istituti tecnici, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”: di questo settore non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell’attività in oggetto.

Diversa è la situazione in esame in quanto il diploma di Ragioniere è stato conseguito prima del nuovo ordinamento dell’indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell’anno scolastico 1996/97, a seguito del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, n.122: prima di tale riforma, infatti, era presente

nei corsi di studio degli istituti tecnici commerciali (nei quali era ricompreso il corso che consentiva il conseguimento del diploma di Ragioniere Perito commerciale) la materia “Merceologia”, che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari.

Stante quanto sopra, si precisa ulteriormente che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Di conseguenza la scrivente Direzione considera validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi tra i quali rientra quello conseguito dalla S.V., nel cui corso di studi sia stata compresa la materia “Merceologia”.

DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

